

# **AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36 co. 2 lett a Dlgs 50/20016) DELL'ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE APERTA AL PUBBLICO – CAPITOLATO D'ONERI**

## **ART. 1 DEFINIZIONE**

Il presente capitolato regola le modalità di promozione e gestione della manifestazione commerciale e di intrattenimento aperta al pubblico che si intende realizzare nei giorni di seguito indicati, presso l'area del parco superiore ed inferiore di San Nilo, meglio individuata nell'apposita planimetria (sub 1) allegata al presente capitolato.

La manifestazione sarà realizzata mediante attività di natura commerciale ed attività di intrattenimento.

Sarà compito dell'organizzatore presentare un progetto che sia in grado di armonizzare la disposizione degli stand, dei gazebo e altre ed eventuali strutture dedicate alle attività di intrattenimento nell'area pubblica messa a disposizione.

Le attività di vendita e lo svolgimento della manifestazione dovranno essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio, con particolare riferimento al:

- d. lgs. n.114/1998, alla l. r. n.33/1999 e al documento programmatico della regione Lazio del 19 febbraio 2003, n.139.
- circolare del ministero dell'interno n. 3794 del 12-03-2014, "indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con pertinenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi",
- d.lgs.81/08 "testo unico della sicurezza";
- ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
- d.m. 19 agosto 1996 "regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo"
- circolare capo della polizia n° 555/op/0001991/2017 del 7.6.2017;
- circolare capo dipartimento vigili del fuoco n° 114 64 del 19.6.2017

## **ART. 2 PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE**

La manifestazione si svolgerà dal 20 al 22 aprile 2018.

L'orario di effettuazione della manifestazione si articolerà dalle ore 7.00 alle ore 24.00;

## **ART. 3 ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA CARICO E SCARICO MERCI**

Per l'accesso all' area espositiva, da parte degli espositori, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di allestimento dei banchi non dovranno in alcun modo cagionare danni alle infrastrutture esistenti, alla pavimentazione e alle piante circostanti;
- Le operazioni di carico e scarico devono avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti fasce orarie: due ore prima dell'apertura degli stand. A fine manifestazione

- saranno concesse due ore per consentire le operazioni di sgombero e pulizia dell'area;
- All'interno dell'area espositiva non è consentita la sosta di automezzi, i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie sopra indicate, dovranno essere parcheggiati altrove; la sosta è consentita solo ai veicoli mobili attrezzati e autorizzati per la somministrazione e vendita dei beni alimentari;
  - Sarà cura del concessionario informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al presente articolo la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

#### **ART. 4 GAZEBO**

I gazebo di copertura degli spazi espositivi occupati saranno installati obbligatoriamente, a cura e spese del gestore, nell'area espositiva indicata e nel rispetto della proposta progettuale presentata.

I predetti gazebo dovranno avere la copertura in materiale ignifugo, con possibilità di applicare eventuali teli di chiusura laterale del gazebo, del medesimo materiale;

E' obbligatorio assicurare l'ancoraggio a terra dei gazebo che non potrà avvenire mediante la perforazione del suolo ma con la collocazione di idonei pesi di controventatura.

#### **ART. 5 INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI CON LA MANIFESTAZIONE**

Il Comune ha facoltà di riservare porzioni dell'area, tra quelle destinate alla manifestazione, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere.

Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, ne viene data comunicazione al gestore, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, entro e non oltre cinque giorni prima dell'inizio della manifestazione di cui trattasi.

#### **ART. 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GLI ESPOSITORI E CANONE CONCESSIONARIO**

La quota di partecipazione viene riscossa e incassata direttamente dal gestore; l'importo dovuto per la concessione dell'area da parte del concessionario non si intende remunerativo per la disponibilità dell'area sulla quale dovrà essere allestito il mercatino, per le quali sarà comunque dovuto il pagamento della COSAP e della TARI in via anticipata prima dell'inizio della manifestazione (es. calcolo giornaliero: COSAP pari a € 0,46 al mq e TARI pari ad € 0,147 al giorno per mq).

#### **ART. 7 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

Il gestore della manifestazione dovrà presentare un **piano operativo di sicurezza e gestione delle emergenze** redatto e firmato da tecnico abilitato (per tecnico abilitato è da intendersi ai sensi del DPR 311/2001 "professionista iscritto nell'albo degli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali o Geometri"); al suddetto piano operativo dovrà obbligatoriamente essere allegata

**la tabella di valutazione della classificazione di rischio**, così come prescritta dalla circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017 N. 11001/110(10), e inoltre, dovrà essere dichiarata dal tecnico incaricato e necessariamente sottoscritto dal gestore, l'avvenuta predisposizione di tutte le misure di mitigazione previste per il conseguente livello di rischio.

Sono, inoltre, a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse alla promozione, allestimento e gestione della manifestazione ed in particolare:

- a) La selezione degli espositori. Alla manifestazione sarà consentita la partecipazione di operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, operatori iscritti nel Registro delle Imprese, operatori che non esercitano l'attività professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale e coloro che scambiano prodotti di modico valore senza scopo di lucro o commercializzano opere frutto del loro ingegno personale. Gli espositori dovranno essere in regola con la normativa vigente sul commercio, oppure artigiani regolarmente iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero soggetti privati in possesso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sotto le comminatorie di legge, dalla quale risulti che le merci e i prodotti esposti sono frutto del proprio ingegno e della propria abilità manuale e non destinati al commercio abituale. E' fatto obbligo al gestore comunicare l'elenco degli espositori presenti, almeno cinque giorni prima della manifestazione, con indicazione precisa e non generica delle merci esposte;
- b) La collocazione dei singoli operatori nelle aree espositive. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nell'area espositiva;
- c) Garantire l'accesso ed il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e di soccorso sull'area destinata all'iniziativa;
- d) L'obbligo di fornitura ed impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, incluso il montaggio e lo smontaggio dei gazebo, e gli adempimenti connessi all'installazione degli impianti elettrici e dei dispositivi antincendio;
- e) L'obbligo di svolgere il servizio di segreteria (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazioni, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione);
- f) L'obbligo di programmazione e realizzazione di un'idonea campagna pubblicitaria, mediante: inserzioni sui quotidiani a maggiore diffusione locale e sui siti internet di settore;
- g) La stampa e l'affissione di manifesti pubblicitari nel comune e divulgazione di altro materiale promozionale relativo alla manifestazione;
- h) L'obbligo di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli espositori delle modalità e prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, anche con riferimento a eventuali rischi di natura interferenziale;
- i) L'obbligo di stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera. Nella polizza deve essere espressamente precisato che nel novero dei terzi va ricompreso anche il Comune di Grottaferrata. La polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a €. 1.000.000,00 e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri;
- j) L'obbligo di versare al Comune il canone offerto, in unica rata da corrispondere al momento della stipula della scrittura privata;
- k) L'obbligo di versare quanto dovuto a titolo di COSAP e TARI;
- l) L'obbligo di presentare agli uffici competenti, almeno una settimana prima dell'inizio della manifestazione, la ricevuta dei pagamenti di cui alle lettere l);

**ART. 8**  
**SPESE A CARICO DEL COMUNE**

Nessuna spesa è a carico del Comune.

**ART. 9**  
**ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESPOSITIVA**

La sicurezza dell'area espositiva dovrà essere garantita a cura e spese del soggetto affidatario. L'illuminazione degli stands, nelle aree espositive destinate alla manifestazione viene garantita nel rispetto delle modalità e prescrizioni sotto specificate:

L'affidatario dovrà presentare prima della manifestazione un progetto dell'impianto elettrico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato. Prima dell'utilizzo ne dovrà essere depositato in Comune al Servizio S.U.A.P. la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico resa ai sensi del D.M. 37/08 redatto in originale e ai sensi della normativa vigente, che attesti la conformità dell'impianto realizzato al progetto depositato.

Tali impianti dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico, per manifestazioni a carattere temporaneo.

E' obbligatorio l'uso di passerelle portacavi per gli attraversamenti a terra.

Tutti gli espositori che partecipano al mercatino sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni e prescrizioni:

- a) L'espositore potrà predisporre l'impianto elettrico all'interno della postazione assegnata con propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di abrasioni, giunzioni irregolari, portalampe a norma, ecc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali;
- b) Agli espositori è fatto divieto di attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, a meno che non opportunamente protetti con passerelle o mezzi di protezione tali da impedire cadute accidentali. Nonché di usare prese triple, ciabatte, sdoppiatori e quant'altro per alimentare l'impianto dell'espositore vicino, pena il distacco del proprio impianto.

**ART. 10**  
**ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI ESPOSITORI E PER IL GESTORE**

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercatino delle modalità di svolgimento della manifestazione e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare, comprese le prescrizioni di cui all'art. 3 concernenti l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci;
  - b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine del mercatino, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;
  - c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza che verranno impartite con apposito provvedimento dirigenziale e/o dal soggetto incaricato per conto del Comune di Grottaferrata;
  - d) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuno stand espositivo;
  - e) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni

vigenti in materia.

- f) divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori e bottiglie di vetro per tutta la durata della manifestazione
2. Il gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli espositori, degli adempimenti e prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi del presente articolo. Nei casi in cui venga accertata la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo art. 11.

#### **ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI**

1. Nel caso di accertata violazione, da parte di uno o più espositori, delle prescrizioni di cui alle lettere b), c), del comma 1, dell'art. 11 del presente disciplinare, il S.U.A.P. applica al gestore una penale pari 100,00 (cento) euro per ciascuna infrazione accertata, fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascun espositore, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fermo restando la facoltà per il Comune di disporre la cessazione immediata della fornitura di energia elettrica prevista dall'art. 10 del presente capitolato, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nella tenuta dell'impianto elettrico.
2. La medesima penale pari a € 100,00 (cento) euro viene applicata al gestore nel caso di accertata inosservanza degli obblighi a suo carico previsti dall'art. 7 e 10 del presente capitolato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
3. L'applicazione della penale viene comunicata al gestore da parte del servizio S.U.A.P., il quale assegna al gestore medesimo un termine di cinque giorni per presentare eventuali osservazioni e memorie a riguardo
4. Il gestore ha l'obbligo di allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso di gravi inadempimenti da parte degli espositori e fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 12 MODIFICA DELLE CONDIZIONI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE**

Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento del mercatino, nonché variazioni relative alla data di svolgimento della manifestazione, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nel presente capitolato, dovranno essere comunicate al gestore almeno tre giorni prima dell'edizione del mercatino fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori o transennamenti per motivi di pubblica incolumità di spazi situati all'interno di aree riservate al mercatino).

#### **ART. 13 REVOCA**

1. E' facoltà del Comune di revocare la concessione nelle seguenti ipotesi:
  - a) nel caso di accertato e ripetuto inadempimento, da parte del gestore, degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 11, in materia di illuminazione e sicurezza antincendio degli stands espositivi;
  - b) per il mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di affidamento, con particolare riferimento al versamento, entro i termini previsti, del canone offerto.

2. La revoca viene notificata per iscritto dopo formale diffida a ripristinare, in un congruo termine, le regolari condizioni di gestione.